

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNINI e PICARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1963

Modifiche e integrazioni alla legge 21 maggio 1956, n. 694, recante « modifiche al regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni »

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 maggio 1956, n. 694, il cui termine di validità è stato prorogato al 31 dicembre 1963 con legge 5 luglio 1962, n. 992, concerne la concessione della franchigia doganale con riferimento ai macchinari ed ai materiali metallici che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che siano importati per essere impiegati nelle ricerche e nelle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni e gas naturali, connessi con tali vapori, comunque suscettibili di utilizzazione industriale.

La suddetta agevolazione è stata inizialmente concessa, per la durata di dieci anni, con decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, e successivamente confermata, con varie providenze legislative, fino alla legge 21 maggio 1956, n. 694, con scadenza al 31 dicembre 1957.

Le ragioni che hanno indetto il legislatore nel 1925 a riconoscere, per la prima volta, il beneficio di cui si tratta, e quelle che, successivamente, hanno condotto, alla conferma di tale agevolazione, sono evidenti.

Come è noto, per le imprese che esplicano la loro attività nel campo della ricerca e del-

la coltivazione degli idrocarburi e dei vapori endogeni, è assolutamente necessario disporre di particolari apparecchiature e materiali che non sempre possono essere forniti dall'industria nazionale; ciò costringe gli operatori economici del settore ad approvvigionarsi all'estero dei macchinari e dei materiali dei quali abbisognano.

È evidente che tale situazione — a causa dei maggiori oneri che debbono essere sostenuti quando si effettuano acquisti, fuori dal territorio nazionale, di manufatti o di materie prime — incide notevolmente sui costi, notoriamente rilevanti, inerenti alle attività in oggetto.

Le considerazioni ed i rilievi di cui sopra, ancora oggi pienamente validi, ed attuali, inducono a ritenere che gli operatori del settore minerario meritano di essere incoraggiati anche attraverso il riconoscimento della agevolazione in oggetto, essendo essa idonea, sia pure in misura modesta, a ridurre le imponenti spese di impianto e di esercizio.

Si osserva, infatti, che il potenziale industriale del nostro Paese in costante sviluppo, richiede, ed ancor più richiederà in fu-

turo, una disponibilità sempre maggiore di nuove fonti di energia — possibilmente autonome — ed è evidente che un risultato positivo in tale settore potrà essere tanto più facilmente raggiunto quanto più verrà provveduto, nei limiti del possibile, ad agevolare le industrie che operano nel campo della ricerca e della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e dei vapori endogeni.

In base alle considerazioni che precedono è stato formulato l'articolo 1 del disegno di legge che, nel suo primo comma, prevede una ulteriore proroga della concessione della franchigia doganale al 31 dicembre 1964.

Si precisa che ulteriore scopo del presente provvedimento è quello di estendere la applicazione della franchigia doganale contemplata nella legge 21 maggio 1956, n. 694, alle « parti staccate » di macchinari ed inoltre ai prodotti impiegati per il confezionamento dei fanghi di perforazione e per il compimento di attività dirette ad aumentare la produttività dei pozzi. La necessità di apportare tali modifiche — che interessano gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 694 — apparirà evidente quando si valutino le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda le « parti » di macchinari, le ragioni che stanno alla base della estensione richiesta sono di una logica non contestabile.

Si osserva, infatti, che la necessità di importare parti staccate di macchinari può presentarsi, sostanzialmente, in due ipotesi e cioè: per sostituire un congegno (ad esempio per sopravvenuta avaria) facente parte di un macchinario già importato fruendo della franchigia o per rendere perfettamente funzionante un impianto che, in difetto della possibilità di disporre di « quel » particolare congegno e di « quella » particolare « parte » — non prodotti dall'industria nazionale — non potrebbe essere utilizzato nella pienezza delle sue possibilità tecniche e meccaniche. La semplice enunciazione di tali ipotesi dimostra la inespiegabile incompletezza delle norme considerate. Tale lacuna — incompatibile anche con la *ratio legis* della legge n. 694 — deve essere eliminata, non potendosi individuare alcuna valida

ragione per escludere le « parti » staccate di macchinari (quando, naturalmente, sussistono i presupposti indicati nella legge 21 maggio 1956, n. 694, per i macchinari ed i materiali) dal beneficio della franchigia doganale.

A conclusioni in tutto analoghe si deve giungere con riferimento ai prodotti — importati — impiegati per il confezionamento dei fanghi di perforazione e per il compimento di operazioni dirette ad aumentare la produttività dei pozzi.

Per quanto riguarda i prodotti per primi indicati si osserva che durante la fase di perforazione vengono usati particolari « fanghi » le cui funzioni sono, tra le altre, quelle di rimuovere i detriti dal fondo del pozzo e portarli in superficie; raffreddare e lubrificare lo scalpello; rivestire il foro di un pannello impermeabile, ridurre al minimo le influenze dannose sulle formazioni attraversate eccetera.

Non tutti i componenti dei fanghi di perforazione sono reperibili sul mercato nazionale. In particolare i seguenti prodotti debbono essere importati dall'estero: salt-gel; quebracho; lignosulfonati e amido.

Si fa presente, infine, che a pozzo ultimato vengono compiute determinate operazioni il cui scopo è quello di aumentare al massimo la produttività del pozzo stesso. Per la effettuazione di tali operazioni vengono impiegati diversi prodotti chimici, molti dei quali — come il morflo hiflo, l'hercules, il sindet va 100, eccetera — (la composizione di tali prodotti non è esattamente definibile, in quanto si tratta di preparazioni dalla formula segreta) debbono essere importati.

Si ritiene che i concetti espressi e le osservazioni formulate siano idonei a dimostrare la necessità di concedere — nel superiore interesse dello sviluppo economico del nostro Paese — le agevolazioni previste nel presente disegno di legge. Tale conclusione apparirà ancor più valida se si considera che gli idrocarburi già costituiscono e sempre più costituiranno in futuro, secondo approfonditi studi compiuti in merito dai competenti Organi comunitari, la più importante fonte di energia per tutti i Paesi della Comunità economica europea.

## LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di completare la illustrazione delle disposizioni contenute nel testo del disegno di legge in esame, si precisa che le norme degli articoli 4 e 5 erano già previste, rispettivamente, negli articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 1962, n. 992.

In particolare, l'articolo 4, confermando l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318 (che prevedeva la incorporazione di un apposito Ente, da costituirsi ad iniziativa della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di Società concessionarie della ricerca e coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per la produzione di energia elettrica), persegue il fine di inquadrare organicamente tutte le attività di ricerca degli idrocarburi e dei vapori endogeni nella di-

sciplina generale istituita con legge 21 giugno 1916, n. 654.

L'articolo 5 opportunamente precisa, come il corrispondente articolo 3 della legge n. 992 del 1962, che i benefici fiscali considerati nel presente provvedimento debbono intendersi limitati al solo dazio doganale.

L'articolo 6, infine, nella previsione, agevolmente ipotizzabile, che la nuova legge non possa entrare in vigore con il 1° gennaio del 1964, dispone che le norme in essa contenute debbano essere applicate anche con riferimento ai materiali ed alle macchine importati in epoca successiva al 31 dicembre 1963 e fino alla entrata in vigore delle norme stesse, con deposito dei diritti doganali o di cauzione per il pagamento degli stessi diritti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 21 maggio 1956, n. 694, è sostituito dal seguente:

« La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca ed alle coltivazioni petrolifere che non possono essere forniti dalla industria nazionale, è ulteriormente accordata fino al 31 dicembre 1964.

La predetta agevolazione è estesa alle parti di macchinari ed ai prodotti impiegati per il confezionamento dei fanghi di perforazione e per il compimento di operazioni dirette ad aumentare la produttività dei pozzi ».

## Art. 2.

L'articolo 2 della legge 21 maggio 1956, n. 694, è sostituito dal seguente:

« La franchigia di cui all'articolo 1 del predetto regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 175, è concessa per i macchinari e loro parti; per i materiali metallici, nonchè per i prodotti impiegati per il confezionamento dei fanghi di perforazione e per il compimento di operazioni dirette ad aumentare la produttività dei pozzi che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che siano importati per essere impiegati nelle ricerche e nelle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni e gas naturali connessi con tali vapori comunque suscettibili di utilizzazione industriale ».

## Art. 3.

L'articolo 3 della legge 21 maggio 1956, n. 694, è sostituito dal seguente:

« Le facilitazioni doganali previste negli articoli precedenti sono applicabili anche

alle importazioni effettuate da imprese assuntrici di lavori di ricerca e coltivazione, ad esse affidati dai titolari dei relativi permessi o concessioni minerarie, semprechè i macchinari e loro parti, i materiali metallici, nonchè i prodotti impiegati per il confezionamento dei fanghi di perforazione e per il compimento di operazioni dirette ad aumentare la produttività dei pozzi, importati siano destinati esclusivamente alle ricerche e coltivazioni di cui ai precedenti articoli ».

Art. 4.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318.

Art. 5.

I benefici fiscali di cui agli articoli che precedono, devono intendersi limitati al dazio doganale.

Art. 6.

La presente legge si applica anche per i materiali e le macchine importati dopo il 31 dicembre 1963 e fino alla entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi.